



CITTÀ DI CIRIÉ

Provincia di Torino

Servizi alle Imprese - UFFICIO ATTIVITÀ ECONOMICHE

Ordinanza n. 318 del 14/12/2022

OGGETTO: FISSAZIONE DEL PERIODO DELLE VENDITE DI FINE STAGIONE INVERNALE ANNO 2023 ED INDICAZIONI ATTUATIVE

Il Responsabile

Premesso che:

- Le vendite di fine stagione sono regolate dall'art. 14 della Legge Regionale 12.11.1999, n. 28 *“Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte”* e s.m.i., che prevede. *“la Giunta Regionale, in attuazione degli indirizzi della Conferenza Stato-Regioni [...], fissa annualmente le date di avvio delle vendite di fine stagione. I Comuni, a partire da tali date fissano annualmente la durata delle vendite di fine stagione fino ad un massimo di otto settimane, anche non continuative, per ciascun periodo”*.
- La Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, operante come strumento interregionale di confronto e coordinamento nell'ambito dell'attività istituzionale della Conferenza Stato Regioni di cui al Decreto legislativo 281/97, al fine di favorire unitariamente misure a tutela della concorrenza in tema di vendite di fine stagione, in data 24.03.2011 ha definito di rendere omogenea su tutto il territorio nazionale la data di inizio delle vendite di fine stagione, individuando, in particolare per i saldi invernali, il primo giorno feriale antecedente l'Epifania.

Richiamata la Deliberazione della Giunta Regionale 12 dicembre 2018, n. 3-8048 *“Legge regionale n. 28/99, art. 14, comma 2. Fissazione delle date di inizio delle vendite di fine stagione”*.

Richiamato l'art. 14 bis della suddetta Legge Regionale 28/1999, così modificato dalla Legge Regionale 30.06.2020, n. 14, che sancisce, al comma 1, che *“nei trenta giorni che precedono la data di inizio delle vendite di fine stagione non è consentito lo svolgimento delle vendite promozionali aventi ad oggetto articoli di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo”*;

Preso atto della comunicazione emanata da parte della Regione Piemonte in data 06.12.2022, prot. n. 1377, assunta al protocollo generale del Comune di Cirié al n. 53053 in pari data, con la quale, in conformità all'accordo della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome approvato in data 24.03.2011 ed alla D.G.R. n. 3-8048/2018 sopra citati, è stato espresso *“che la data di inizio delle vendite di fine stagione per il prossimo periodo invernale decorrerà dal 5 gennaio 2023 e che, ai sensi dell'art. 14 della Legge Regionale n. 28 del 12.11.1999:*

- *La durata dei saldi è di otto settimane anche non continuative, a partire da tale data;*
- *Il Comune definisce la scansione temporale delle otto settimane di durata;*
- *L'esercente è vincolato al rispetto delle scansioni così individuate.*

Inoltre, ai sensi dell'art. 14 bis della suddetta legge regionale, nei trenta giorni antecedenti le vendite di fine stagione sono vietate le vendite promozionali”.

Visti:

- il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 – Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, che definisce le funzioni e le responsabilità della dirigenza;
- la Determinazione Dirigenziale n. 935 del 30.06.2022 con la quale è stato affidato l’incarico di Posizione Organizzativa al Responsabile del Servizio Servizi alle Imprese/SUAP di questo Ente;
- lo Statuto Comunale.

Dato atto che il presente provvedimento è rivolto alla generalità delle persone e che, pertanto, non è necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, Legge 241/1990 e s.m.i..

Considerato che il presente provvedimento non produce qualsivoglia effetto sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.

DISPONE

1. di fissare il periodo di svolgimento delle **VENDITE DI FINE STAGIONE INVERNALE PER L’ANNO 2023:**

DA GIOVEDÌ 5 GENNAIO 2023 A DOMENICA 5 MARZO 2023

per un massimo di 8 settimane, anche non consecutive

2. che, ai sensi del comma 3, dell’art. 14 della L.R. 28/1999 e s.m.i., **l’esercente che intenda effettuare le vendite di fine stagione debba renderlo noto con cartello apposto nel locale di vendita, ben visibile dall’esterno, almeno tre giorni prima della data prevista per l’inizio delle vendite, indicando il periodo di svolgimento delle stesse (massimo 8 settimane, anche non consecutive)**
3. che nelle esposizioni interne ed esterne dell’esercizio commerciale lo sconto od il ribasso degli articoli in saldo debba essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita, che deve comunque essere sempre esposto al pubblico;
4. che, ai sensi dell’art. 14 bis della Legge Regionale 28/1999, **non sia consentito lo svolgimento delle vendite promozionali nei trenta giorni antecedenti la data di inizio dei saldi estivi;**
5. che le asserzioni pubblicitarie relative alla vendita per saldi debbano essere presentate in modo non ingannevole per il consumatore. Si ricorda che l’esposizione di cartellonistica con dimensioni pari o superiori a 0,50 mq. è assoggettata al pagamento del canone unico patrimoniale (C.U.P.);
6. che, ai sensi dell’art. 15, comma 3 della L.R. 28/99 e s.m.i., nelle vendite di fine stagione e nella relativa pubblicità sia vietato l’uso della dizione “vendita fallimentare”, come pure ogni riferimento a fallimento, procedure fallimentari, esecutive, individuali o concorsuali o simili, anche come termine di paragone;
7. che l’esercente sia vincolato al rispetto delle scansioni temporali individuate dal Comune e sia sanzionabile ai sensi di legge in caso di violazione delle stesse;
8. che l’attività debba essere svolta nel rispetto delle disposizioni dettate dal Codice del Consumo approvato con Decreto legislativo 06.09.2005, n. 206 e s.m.i.

COMUNICA

che la documentazione da affiggere sulla vetrina dell’esercizio ai fini dell’effettuazione delle vendite di fine stagione è disponibile sul portale del Comune di Ciriè, www.incontracirie.net, sezione SUAP – “Avvia una Pratica” – “Commercio in sede fissa” – “Vendite di fine stagione”.

SANZIONI

In caso di inosservanza delle prescrizioni previste dalle norme nazionali, regionali o dal presente provvedimento verrà applicata la sanzione amministrativa prevista dall’art. 22, comma 3 del Decreto legislativo 31.03.1998, n. 114 e s.m.i. per la violazione delle disposizioni di cui all’art. 15 del Decreto stesso, recante la disciplina delle vendite straordinarie di fine stagione, fatto salvo il caso in cui il fatto sia sanzionato da altre disposizioni.

DISPOSIZIONI FINALI

1. La presente ordinanza entra in vigore dalla data di sottoscrizione con efficacia sino al giorno 6 marzo 2023;
2. Il presente provvedimento verrà adeguatamente pubblicizzato mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale *on-line* per tutto il periodo dell'efficacia dello stesso, nonché nei consueti modi di diffusione.
3. Il presente provvedimento non è applicabile alle vendite disposte dall'Autorità Giudiziaria a seguito di esecuzione forzata.
4. Il personale di Polizia Locale e gli altri Agenti della Forza Pubblica, hanno facoltà di accedere al punto vendita per effettuare i necessari controlli.
5. A norma dell'art. 8 della legge 241/1990 e s.m.i., si rende noto che il responsabile del procedimento è la dr.ssa Silvia Bertello, Responsabile del Servizio Servizi alle Imprese.
6. Ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990 e s.m.i., avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione all'Albo pretorio Comunale, ovvero il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni sempre dalla data di pubblicazione dell'atto all'Albo pretorio Comunale;
7. L'eventuale ricorso non sospende l'efficacia della presente Ordinanza.

Il Responsabile
SILVIA BERTELLO / ArubaPEC S.p.A.